

# COMUNE DI URI

## PROVINCIA DI SASSARI



COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <b>18</b> del Reg.	DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA INDENNITA' DI
Data	Oggetto: CARICA SPETTANTE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI
<b>08-03-2019</b>	COMUNALI ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

Cirroni Lucia	Sindaco	P
Dettori Matteo Emanuele	Vice Sindaco	A
Fiori Antonio Michele	Assessore	P
Murru Francesco	Assessore	A
Galia Cristoforo	Assessore	P

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78)
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

**Visto** l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

"7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.";

**Dato atto che** con D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito con modificazioni nella L. 30.07.2010, n° 122, all'art. 6, comma 3° è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ...ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

**Che** la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 (depositata in data 12 gennaio 2012), ha stabilito che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in

vigore del DL112/2008 cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 e, pertanto, conclude che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 della legge 266/2005 sia disposizione ancora vigente;

**Che** la Corte dei Conti del Lazio è intervenuta in merito con la deliberazione n° 208 del 21.12.2015 specificando che è possibile aumentare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l'abbattimento previsto dalla legge n° 266/2005 (Legge finanziaria 2006), da applicarsi all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30/09/2005, secondo gli orientamenti ribaditi dalla costante giurisprudenza contabile;

**Rilevato che** la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n° 35/SEZAUT/2016/QMIG in data 28.11.2016 ha confermato quanto già sostenuto nelle precedenti deliberazioni citate enunciando l'orientamento interpretativo per cui "non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n° 266 del 2005";

**Visto che** questo Comune alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 2990 abitanti residenti;

**Accertato che** le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli assessori comunali per l'anno 2019, sono rideterminati in **riduzione** nella **misura del 10%** sull'importo fissato dal Decreto del Ministro dell'Interno n° 119 del 04.04.2000, all'art. 1, tab. A, secondo quanto disposto dalla Legge n° 266/2005 (legge finanziaria 2006), tuttora vigente in virtù di quanto ribadito dalla costante giurisprudenza contabile, e precisamente:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
da 1001	a 3000	Base	1.301,47	260,29	195,22

**Ritenuto** di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

**Visto** il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**Visto** lo statuto comunale;

Con voto unanime

## DELIBERA

A) **Di fissare**, con decorrenza dal 01.01.2019, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO  (1)  (rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006)  Indennità intera	VICE SINDACO 20 % di col. 1  (2) Indennità dimezzata	ASSESSORI 15 % di col. 1  (3)Indennità dimezzata
€ 15.617,64	€ 1.561,88	€ 1.171,32

B) **Di dare atto che** tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

C) **Di demandare** al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria per euro 20.693,48 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Cap 10100 del Bilancio 2019/2021;

D) **Di dare atto che** il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali.

E) **Di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

## **DELIBERA**

di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, la presente delibera immediatamente eseguibile, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL SINDACO  
f.to Dott.ssa Lucia Cirroni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG.  
CONSECUTIVI

**12-03-2019**  
**Reg. n° 214**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

---

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U.E.L.)

Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva

**ADDÌ 08-03-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

**Copia conforme all'originale**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

Addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_